

## Direzione

**Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio, Andrea Patroni Griffi**

### **Comitato scientifico**

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

### **Redazione di Bari**

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone

### **Redazione di Foggia**

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione, Annamaria Dentamaro, Attilio Altieri, Giulia Lasalvia

### **Redazione di Lecce**

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

### **Redazione di Napoli**

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

### **Redazione di Roma**

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

### **Redazione di Taranto**

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a  
70100 – BARI - (Italy)  
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329  
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino  
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -  
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona  
74121 - TARANTO - (Italy)  
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011  
redazione.ibattellidelreno@uniba.it  
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Davide De Filippis

ACCORDI DI SOSTEGNO FINANZIARIO INFRAGRUPPO BANCARIO E  
DIRITTO COMUNE: (ANCORA) SULL'“ESPORTABILITÀ” DELLA  
DISCIPLINA

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'“esportazione” degli accordi di sostegno finanziario al diritto comune: i (principali) risultati raggiunti – 3. L'art. 69-septiesdecies TUB – 3.1. Le deroghe al TUB e al codice civile – 3.2. Le deroghe al Codice della crisi d'impresa – 3.3. Le deroghe alle norme penali del Codice della crisi – 4. L'assenza di una norma come l'art. 69-septiesdecies quale (possibile) impedimento all'“esportazione” – 5. Conclusioni: (ancora) sull'“esportabilità” della disciplina dei gruppi bancari.

1. *Premessa.* La disciplina degli accordi di sostegno finanziario infragruppo bancario trova, notoriamente, collocazione all'interno delle norme di cui agli articoli da 69-duodecies a 69-septiesdecies del Testo unico bancario<sup>1</sup>. Trattasi, in particolare, di una misura predisposta per l'ipotesi in cui, per una delle società appartenenti al gruppo bancario aderenti all'accordo di sostegno finanziario, si realizzano i presupposti dell'intervento precoce. L'accordo costituisce il possibile contenuto del piano di risanamento di gruppo (art. 69-quinquies, comma 4, TUB); all'adozione di quest'ultimo è tenuta – a mente dell'art. 69-quinquies, comma 1, TUB – la capogruppo italiana di un gruppo bancario<sup>2</sup>, dovendo quest'ultima individuare «misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata».

È possibile già da un siffatto (preliminare) inquadramento apprezzare la differenza, all'interno della legislazione bancaria, degli accordi di sostegno finanziario infragruppo bancario rispetto al piano di risanamento di gruppo, essendo l'adozione dei primi non

---

<sup>1</sup> Di seguito anche indicato, nel testo e in nota, come “TUB”.

<sup>2</sup> Sull'evoluzione del gruppo bancario il rinvio è, specialmente, a A. SACCO GINEVRI, *La nuova regolazione del gruppo bancario*, Utet, Torino, 2017, passim, e ID., *Il gruppo bancario nella direttiva BRDD*, in V. TROIANO, G.M. UDA (a cura di), *La gestione delle crisi bancarie. Strumenti, processi, implicazioni nei rapporti con la clientela*, Cedam, Milano, 2018, 309 ss.

coattivamente imposta alla capogruppo o alle imprese del gruppo. Si tratta, difatti, di una facoltà rimessa a quegli stessi enti sui quali grava, invece, l'obbligo di dotarsi del predetto piano di risanamento. Fra i due strumenti vi è, comunque, un presupposto comune di applicazione (*rectius*, esecuzione): la sussistenza dei presupposti per l'intervento precoce<sup>3</sup>.

Relativamente all'accordo (di sostegno finanziario), difatti, la sua esecuzione viene "differita" al momento in cui, per una delle banche del gruppo, si realizzino i suddetti presupposti, al verificarsi dei quali, le società che aderiscono all'accordo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario, anche reciproco, nei termini dell'accordo medesimo. Quanto al (possibile) contenuto del sostegno, è il legislatore a prevedere che esso possa concretizzarsi «in forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attività da utilizzare come garanzia reale o finanziaria», con il coinvolgimento anche di soggetti esterni al gruppo e non partecipanti all'accordo di sostegno<sup>4</sup>.

Chiarito, per cenni, il rapporto tra il piano di risanamento e l'accordo di sostegno finanziario infragruppo, rinviando ad altre (e più approfondite) analisi in ordine alla disciplina che governa questa forma di assistenza finanziaria di gruppo<sup>5</sup>, è possibile passare a delineare la riflessione di fondo che anima il presente contributo.

In dottrina, è già stato esperito il tentativo di verificare entro quali termini gli accordi di sostegno finanziario infragruppo bancario possono essere "esportati" nel diritto comune. Da parte di questa tesi, della quale – appresso e per quanto d'interesse – si sintetizzeranno i principali risultati raggiunti, si sono difatti poste le premesse per rendere applicabile l'accordo di cui alla legislazione speciale anche nel diritto comune. Quella tesi, nondimeno, non poteva conoscere – perché successiva – l'ulteriore evoluzione della disciplina in materia di crisi d'impresa che ha visto, tra l'altro, l'introduzione della composizione negoziata e, all'interno di questa, della previsione che contempla la conduzione di trattative per il gruppo di imprese.

Volendo anticipare il senso dell'indagine che si intende condurre nella parte conclusiva, è il caso di (continuare a) saggiare il grado di compatibilità degli accordi di sostegno, per come concepiti nel TUB, con la disciplina di diritto comune, con l'obiettivo di verificare se detto accordo possa venire a costituire il (possibile) contenuto di soluzioni della crisi d'impresa del gruppo non bancario di più recente introduzione.

---

<sup>3</sup> In tal senso v. già A. SACCO GINEVRI, *Sub art. 69-duodecies TUB*, in F. CAPRIGLIONE (in diretto da), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, II, IV ed., Cedam, Padova, 2018, 909, il quale osserva come si sia in presenza di due distinte misure di *preparazione*, ove «il piano di risanamento di gruppo mira alla stabilizzazione del raggruppamento nel suo complesso, qualora si manifestino scenari di stress (...), nonché dell'eventuale ricorso a un *sostegno finanziario a livello di gruppo di appartenenza* (cfr. il considerando 21 della direttiva BRRD)» (corsivi dell'A.).

<sup>4</sup> Così l'art. 69-duodecies, comma 4, TUB.

<sup>5</sup> Il riferimento è, su tutti, a C.L. APPIO, *Gli accordi di sostegno finanziario infragruppo bancario. Premesse per una disciplina di diritto comune*, Giappichelli, Torino, 2020.

2. L'“esportazione” degli accordi di sostegno finanziario al diritto comune: i principali risultati raggiunti. Si anticipava, poco prima, che la dottrina ha tratteggiato le premesse per la possibilità di porre l'accordo di sostegno finanziario alla base della soluzione della crisi anche del gruppo di diritto comune, tenendo, in particolare, conto delle novità recate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) in materia di regolazione della crisi del gruppo.

Uno degli ostacoli principali che la posizione dottrinale in discorso ha dovuto affrontare, nell'esposizione delle premesse di una disciplina (anche) di diritto comune dell'accordo di sostegno finanziario, attiene, in special modo, all'assenza di una norma analoga all'art. 69-septiesdecies TUB. Vale a dire di una norma idonea a rendere “stabili” gli spostamenti di ricchezza effettuati in virtù dell'accordo di gruppo<sup>6</sup>. In mancanza, vi sarebbe il (serio) “pericolo” che le prestazioni così eseguite siano, al palesarsi dell'insolvenza (e, quindi, con l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale), “colpite” da un'azione di inefficacia in virtù di quanto previsto dall'art. 290, comma 1, del Codice della crisi (su cui *infra*). In altri termini, in mancanza di una disposizione in grado di rendere “inoffensive” le disposizioni, quali, su tutte, quelle relative alla postergazione dei finanziamenti infragruppo e alla revocatoria, la “programmazione” e l'esecuzione dell'assistenza finanziaria infragruppo sarebbero praticamente inutiliter datae<sup>7</sup>.

La prospettazione di cui ci si sta occupando ha ravvisato, proprio nel presupposto della “programmazione” dell'assistenza finanziaria nell'ambito del gruppo (di diritto comune), l'appiglio interpretativo utile a risolvere l'impasse. Si è sostenuto, condivisibilmente, che la postergazione e la (eventuale) inefficacia del rimborso del credito da sostegno infragruppo non sarebbero conseguenze automatiche della prestazione del sostegno finanziario, a patto che l'erogazione di quest'ultimo sia inclusa nell'allestimento di assetti organizzativi adeguati e siano osservate le regole ricavabili dal confronto proprio con il diritto dei gruppi bancari.

Così, traendo ispirazione da quest'ultimo e nella consapevolezza della disparità tra i due settori dell'ordinamento, si è esclusa la postergazione – e, eventualmente, l'esonero dall'azione di inefficacia – del credito riveniente dall'esecuzione dell'accordo di sostegno finanziario infragruppo quando:

(i) a monte, l'accordo non sia stato concluso in un momento in cui, per una delle società dell'accordo, fossero già conclamate le condizioni di crisi o di insolvenza, traendosi spunto, sotto questo profilo, dalla norma che esclude l'applicazione delle disposizioni sugli accordi di sostegno «quando la società cui il sostegno è concesso si trovi in difficoltà» (art. 69-duodecies, comma 2, lett. b, TUB), ma anche a quella che le disapplica quando per una delle parti aderenti all'accordo sussistono i presupposti dell'intervento precoce (art. 69-duodecies, comma 6, TUB);

---

<sup>6</sup> C.L. APPIO, *ivi*, 148.

<sup>7</sup> C.L. APPIO, *ivi*, 157.

(ii) il finanziamento sia stato erogato quando vi sia la ragionevole aspettativa che lo stesso possa venire restituito, richiamandosi la regola secondo cui «le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno» (art. 69-duodecies, comma 5, lett. b, TUB)<sup>8</sup>.

3. *L'art. 69-septiesdecies TUB*. Si accennava, poco prima, che, per approdare a questo risultato, la dottrina è stata costretta ad “aggirare”, sul piano interpretativo, la mancanza della norma del TUB che detta le deroghe alla disciplina di diritto comune, di cui, giunti a questo stadio della trattazione, occorre illustrare il contenuto<sup>9</sup>.

Prima di farlo, si reputa necessaria una premessa. Singolarmente, già prima dell'introduzione, nel diritto interno, della normativa in tema di accordi di sostegno finanziario ex art. 69-duodecies e seguenti del TUB, (sempre) la dottrina si era interrogata in ordine alla compatibilità tra la disciplina sovranazionale (direttiva BRDD) e quella interna, auspicando l'introduzione da parte del legislatore nazionale di previsioni che consentissero la deroga – e, quindi, la disapplicazione – di quelle norme (codicistiche e/o speciali) in grado di costituire un (potenziale) ostacolo al perfezionamento dell'accordo di sostegno finanziario all'interno del gruppo bancario<sup>10</sup>.

Il riferimento era in particolare ad alcune norme di diritto societario, quali, partitamente, quelle in tema di operazioni con parti correlate e di postergazione dei finanziamenti effettuati tra società appartenenti al medesimo gruppo.

In effetti, l'osservanza di siffatte regole avrebbe imposto, guardando, per esempio, alla disciplina dettata in punto di operazioni con parti correlate, l'applicazione – sia nel corso della procedura di adozione dell'accordo sia per le singole operazioni di finanziamento all'interno del gruppo – di cautele procedurali scarsamente compatibili, nei loro tempi, con l'urgenza di operazioni di trasferimento di risorse per fini di liquidità.

Nella predetta ottica, qualche problema di compatibilità avrebbe posto pure l'applicazione della disciplina in materia di attività di direzione e coordinamento, nella specie la norma in tema di finanziamenti infragruppo (art. 2497-quinquies c.c.). In tal caso,

---

<sup>8</sup> C.L. APPIO, *ivi*, 158.

<sup>9</sup> Nell'occuparci dell'art. 69-septiesdecies TUB, non si dirà della facoltà prevista dal secondo comma, ovvero la possibilità, per la Banca d'Italia, di dettare disposizioni attuative del capo relativo al sostegno finanziario. In particolare, l'esercizio di tale facoltà viene collegato anche alla pubblicazione di orientamenti da parte dell'Autorità bancaria europea, orientamenti di cui non pare, al momento, esservi traccia. Da segnalare è, in ogni caso, l'eterogeneità dei precetti contenuti nella disposizione la quale, in effetti, accoglie due previsioni che poco (o nulla) condividono, vertendo l'una sulle norme di diritto comune che non si applicano all'accordo di sostegno e l'altra, invece, su quelle – di settore – che, man mano che lo strumento viene implementato nella prassi da parte dei gruppi bancari (o degli altri soggetti indicati nel primo comma dell'art. 69-duodecies), potrebbero essere emanate dalla Banca d'Italia. Trattasi di un'opzione discutibile, perlomeno, sul piano della tecnica legislativa.

<sup>10</sup> Cfr., segnatamente, M. LAMANDINI, *La proposta di direttiva sulla gestione delle crisi bancarie e i contratti di assistenza finanziaria intragruppo*, in *Società, banche e crisi d'impresa*. Liber amicorum P. Abbadessa, III, Utet, Torino, 2014, 2650 ss.

forte sarebbe stato il disincentivo nel realizzare trasferimenti di risorse all'interno del gruppo bancario: il finanziamento – erogato in un momento quasi certamente di crisi della società del gruppo – avrebbe trovato soddisfazione in via postergata e, quindi, sarebbe stato connotato, sin dall'origine, da scarse probabilità di rimborso.

Il legislatore nazionale si è allora preoccupato di indicare, all'interno dell'art. 69-septiesdecies, le disposizioni di diritto comune non applicabili al cospetto di un accordo di sostegno finanziario di gruppo, evitando, per tale via, la potenzialità dissuasiva di quelle norme – tra le quali quelle dianzi menzionate – che avrebbero, altrimenti, finito per compromettere, in concreto, il ricorso a tale strumento<sup>11</sup>.

Invero, il catalogo delle norme non applicabili alla conclusione dell'accordo e alla prestazione di sostegno finanziario in esecuzione dell'accordo medesimo è stato, nel corso del tempo, aggiornato, mercé, specialmente, l'introduzione del già richiamato Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. E, questo con riguardo non solo alla (necessaria) sostituzione delle norme della legge fallimentare – richiamate nell'originaria formulazione – con quelle (corrispondenti) del Codice della crisi, ma anche all'aggiunta (successiva) di ulteriori previsioni inizialmente non indicate (v. *infra*)<sup>12</sup>.

L'eterogeneità delle norme menzionate nell'art. 69-septiesdecies costringe, sul piano dell'esposizione, a suddividerne l'esame, cominciando dalla disapplicazione delle singole disposizioni contenute nello stesso Testo unico bancario e nel codice civile, per poi passare all'analisi di quelle del Codice della crisi, distinguendo, all'interno di queste, le norme di carattere penale.

*3.1. Le deroghe al TUB e al codice civile.* La disapplicazione dell'art. 53, comma 4, del Testo unico bancario e dell'art. 2391-bis c.c. è stata ricollegata alla necessità, cui, poco prima, si accennava, di assicurare una certa snellezza di forme nell'adozione delle decisioni<sup>13</sup>. Una rapidità di decisione che potrebbe venir compromessa – è la lettura

<sup>11</sup> In questi termini v. pure O. CAGNASSO – A. SACCO GINEVRI, *Sub art. 69-septiesdecies TUB*, in F. CAPRIGLIONE (in diretto da), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, II, IV ed., Cedam, Padova, 2018, 951 ss.

<sup>12</sup> Il riferimento è all'integrazione degli articoli 290 e 292 del Codice della crisi, introdotta dall'art. 38, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, che ha modificato l'art. 369, comma 1, lett. b), del Codice della crisi. Inizialmente, il citato art. 369, nel disporre la sostituzione delle norme della legge fallimentare con i precetti corrispondenti contenuti nel Codice della crisi, non annoverava né l'art. 290 né l'art. 292. Il testo del primo comma antecedente all'emanazione del d.lgs. n. 14/2019 era il seguente: “Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare”.

<sup>13</sup> Concordano su tale profilo P. MATERA, *Appunti (e spunti comparatistici) in tema di sostegno finanziario all'interno del gruppo bancario*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2017, Suppl. 1, I, 20 s.; F.M. SBARBARO, *Gli effetti dell'accordo di gruppo sugli stakeholder dell'impresa bancaria. Profili contrattuali e suggestioni di “enterprise view”*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2017, Suppl. 1, I, 51; C.L. APPIO, op. cit., 92 – 93, e S. BONFATTI, *La disciplina delle situazioni di “crisi” degli intermediari finanziari*, Giuffrè, Milano, 2021, 80. In senso differente sembra orientato A. SACCO GINEVRI, *L'incidenza degli accordi di sostegno finanziario infragruppo sull'evoluzione della struttura organizzativa bancaria*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2016, Suppl. 2, I, 89, il quale ritiene comunque applicabile l'art. 53, comma 4, sulla base del

pressoché pacifica – dall’applicazione di quelle regole che, in generale (2391-bis c.c.) e nello specifico (art. 53, comma 4, TUB), comporterebbero il rispetto di obblighi procedurali necessari per assicurare la trasparenza e correttezza delle operazioni poste in essere con parti correlate<sup>14</sup>. Al contempo, si osserva come il mancato rispetto di quelle norme troverebbe, in ogni caso, una forma di “compensazione” nell’intervento non solo dell’organo assembleare (in sede straordinaria), ma anche dell’Autorità di vigilanza<sup>15</sup>.

A una *ratio* dissimile sembra, invece, rispondere la mancata applicazione delle norme del codice civile di cui agli artt. 2467, 2497-quinquies e 2901, vale a dire di quelle (nella specie, le prime due) che impongono la postergazione e, a determinate condizioni, la restituzione del finanziamento effettuato da parte del socio in una situazione che questi sapeva essere di crisi (o, peggio, di insolvenza) della società sovvenuta; diversamente, l’art. 2901 c.c. detta, come si sa, le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria. Si tratta, dunque, di norme che, se applicate, avrebbero, per le ragioni che prima si esponevano, disincentivato la conclusione dell’accordo nei termini innanzi richiamati<sup>16</sup>.

Allora, se è vero che il legislatore interno non ha favorito la conclusione dell’accordo di sostegno finanziario infragruppo con la previsione della prededuzione del credito maturato dalla società (anche terza) erogante<sup>17</sup>, è altrettanto vero che la conclusione dell’accordo viene comunque “protetta” dal rischio che quel credito possa venire collocato in una posizione deteriore nell’ordine di soddisfazione oppure, nel caso di esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, dall’inefficacia della restituzione del prestito.

Nondimeno, l’interesse dei creditori, secondo una lettura, non sarebbe del tutto pretermesso poiché il potenziale pregiudizio per gli altri creditori potrebbe dirsi “neutralizzato” dal “sistema” di condizioni e autorizzazioni congegnato dalla legislazione di settore.

---

seguinte ragionamento: «mentre l’inoperatività delle disposizioni generali sui soggetti collegati è giustificata dall’applicazione di una diversa disciplina (i.e. quella sugli accordi in esame) che introduce una operazione “tipizzata” fra entità correlate, diversamente la disapplicazione del generale obbligo di astensione – valevole per qualsivoglia deliberazione sociale e, quindi, inopportuno inserito all’interno dell’art. 53, comma 4, in disamina – non trova ragionevole spiegazione, né equo bilanciamento, in altre norme equipollenti (a contenuto anticonflittuale) della regolamentazione sugli accordi di sostegno finanziario, e quindi rischierebbe di esporre immotivatamente a pregiudizio gli interessi sottesi all’astensione di cui trattasi».

<sup>14</sup> Al riguardo, S. BONFATTI, *ivi*, 80, aggiunge che «rimane applicabile, invece, la disciplina delle situazioni di possibile “conflitto di interessi” (*rectius*: “interessi rilevanti”) degli amministratori (art. 2391 cod. civ.), che peraltro concerne un profilo di rischio già adeguatamente fronteggiato, almeno per ciò che concerne la approvazione dello “accordo”, dalla previsione del necessario assenso dell’assemblea straordinaria – art. 69-*quaterdecies* → (virgolettati dell’A.).

<sup>15</sup> Nel senso del testo v. C.L. APPIO, *op. cit.*, 93. Per G. MARRA, *Gli accordi di sostegno finanziario di gruppo ex artt. 69-duodecies ss. t.u.b.: spunti critici e questioni aperte*, in *Rivista ODC*, 2020, 249, solo la pratica accerterà l’effettività dei contrappesi citati nel testo.

<sup>16</sup> Così orientata è pure C.L. APPIO, *ivi*, 93 – 94, la quale evidenzia come la disapplicazione in discorso consente di ricavare argomenti a supporto della tesi che riconduce il rimborso dei finanziamenti di cui al comma 2 dell’art. 2467 c.c. all’area delle revocatorie fallimentari.

<sup>17</sup> Il rilievo è di E. RICCIARDIELLO, *Gli accordi di sostegno finanziario infragruppo nella Direttiva 2014/59/UE (BRRD)*, Relazione presentata al VII Convegno annuale dell’Associazione “Orizzonti del Diritto Commerciale”, Roma 26-27 febbraio 2016, 31 – 32 del dattiloscritto.

Il riferimento è, in particolare, alle previsioni contenute, rispettivamente, nel già citato art. 69-duodecies, comma 6, (= l'accordo non può essere concluso se, al momento della stipulazione dello stesso, «per una delle parti dell'accordo sussistono, a giudizio dell'autorità competente, i presupposti dell'intervento precoce»), nonché nel comma 1, lett. e) dell'art. 69-quinquiesdecies, a mente del quale la concessione del sostegno non deve mettere «a repentaglio la liquidità o la solvibilità della società del gruppo che lo fornisce»<sup>18</sup>. In aggiunta (e sempre nella stessa prospettiva), non dovrebbe mancare di considerare il ruolo dell'Autorità di vigilanza (non solo di quella nazionale), la quale può ritenersi, in generale, posta a “protezione” degli interessi degli stakeholders, inclusi i creditori sociali (della società erogante)<sup>19</sup>.

3.2. *Le deroghe al Codice della crisi d'impresa.* Un senso analogo, sia pure con le precisazioni che verranno svolte appresso, potrebbe attribuirsi alla disapplicazione delle norme del Codice della crisi. Il primo comma dell'art. 69-septiesdecies contempla, in sequenza, le disposizioni di cui agli articoli 163, 164, 165, 166, 290 e 292. Le prime quattro corrispondono, in particolare, alle norme in tema di esercizio dell'azione revocatoria in seno alla liquidazione giudiziale; le ultime due contengono, in sintesi, la disciplina dell'azione di inefficacia fra imprese del gruppo e alla postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo.

Prima di tutto, è da notare che, come si anticipava in precedenza, la disapplicazione di queste ultime due norme (artt. 290 e 292) non era inizialmente contemplata dall'art. 69-septiesdecies, tanto che la dottrina aveva concluso, in sede interpretativa, circa la (necessaria) applicazione di tali disposizioni anche agli accordi di sostegno finanziario infragruppo bancario<sup>20</sup>. Con l'indicazione anche di siffatti precetti il cerchio viene a chiudersi, garantendo alla conclusione dell'accordo di sostegno l'impermeabilità rispetto a eventuali iniziative intraprese dagli organi della procedura per dichiarare l'inefficacia oppure volte ad attribuire il rango della postergazione al credito derivante dalle operazioni poste in essere in esecuzione dell'accordo medesimo.

Tale affermazione merita di essere dimostrata: se il richiamo delle norme sull'azione revocatoria nella liquidazione giudiziale sembra porsi in coerenza con l'impossibilità di applicare quella relativa alla revocatoria ordinaria, d'interesse è indagare

---

<sup>18</sup> In chiave più generale, è interessante osservare come le condizioni previste dalla norma menzionata nel testo siano state utilizzate dalla recente giurisprudenza, (sempre) a proposito degli istituti di credito, nella fissazione dei confini della responsabilità per concessione abusiva del credito. La «intrinseca ragionevolezza» dei criteri indicati nella legislazione bancaria viene, di fatto, “esportata”, giungendo, grazie a questi, a restringere i margini della responsabilità dell'ente creditizio in ipotesi di procedura di regolazione della crisi «formalizzata e sottoposta a controlli esterni»: così Cass., sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725, in *DeJure*.

<sup>19</sup> Cfr., ancora, C.L. APPIO, *ivi*, 94

<sup>20</sup> Il profilo è affrontato, specialmente, da C.L. APPIO, *ivi*, 136, la quale segnalava, a proposito dell'assenza del richiamo all'art. 290, come «il mancato coordinamento tra la disciplina generale e quella speciale potrebbe determinare un'incidenza notevole stante il lungo periodo che il legislatore considera per l'applicazione di questa parte della norma (ben cinque anni). Il che potrebbe scoraggiare la conclusione di accordi di sostegno finanziario infragruppo bancario».

il coordinamento tra le norme codicistiche (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.) e quelle inserite più di recente.

L'art. 290 del Codice della crisi contempla, partitamente, l'azione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale «che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori» e, accanto a questa, un'azione revocatoria «aggravata» che è quella prevista dal terzo comma. Con l'esonero dall'applicazione dell'art. 290 si consente, dunque, che un accordo concluso tempo addietro non trovi ostacolo nel rischio di revocatoria nell'ipotesi di assoggettamento a una procedura concorsuale. E, si badi, questo dovrebbe valere non solo per il momento della conclusione – in corrispondenza del quale, a ben guardare, un rischio di revocatoria neppure potrebbe porsi, visto che una delle condizioni per la conclusione dell'accordo è l'assenza di una situazione di difficoltà della società sovvenuta –, ma anche per quello della sua esecuzione.

Per vero, muovendo proprio dalla distinzione tra le due fasi (*conclusione* ed *esecuzione*), un'opinione ha precisato, quando ancora non v'era stata l'integrazione con il riferimento agli articoli 290 e 292, che la disapplicazione di tutte le norme di cui si sta trattando avrebbe senso non tanto con riguardo al momento della *conclusione* dell'accordo, bensì a quello della sua *esecuzione*, portando, tra l'altro, a sostegno l'osservazione in virtù della quale «all'atto della «conclusione» dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo, gli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ. non sarebbero applicabili neppure in mancanza della «esenzione» disposta dall'art. 69-septiesdecies T.U.B., perché nessun finanziamento è «effettuato» in favore della società beneficiaria dell'accordo»<sup>21</sup>.

In effetti, con l'ampliamento all'esonero, in special modo, dell'art. 290 del Codice della crisi, norma con la quale il legislatore sposta molto in avanti (o, a seconda dell'angolo visuale, indietro) il campo di indagine circa il (possibile) pregiudizio dei creditori, la separazione tra i due momenti – gli «atti» o i «contratti» aventi contenuto finanziario conclusi e poi eseguiti a distanza di tempo (purché entro l'arco temporale prescritto dal legislatore) – potrebbe trovare conferma finanche per il gruppo di diritto comune.

Nondimeno, resta il fatto che l'art. 69-septiesdecies riferisce la disapplicazione, indistintamente, ai due momenti («conclusione» e «prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione»), rendendo, così, artificiosa la partizione proposta.

L'art. 292, invece, contempla la postergazione dei crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione e coordinamento vanta nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda

---

<sup>21</sup> Così S. BONFATTI, op. cit., 86 (corsivo e virgolettati dell'A.). L'A. ripropone un'analogia osservazione anche a proposito dell'esenzione dalle azioni revocatorie (ordinaria e fallimentari), evidenziando come «chiamate a stipulare un accordo di sostegno finanziario di gruppo destinato a scattare in un momento di deterioramento delle condizioni economico/patrimoniali/finanziarie dell'intermediario beneficiario, le altre società del gruppo potrebbero contare sulla stabilità degli effetti delle garanzie che fosse previsto di costituire in loro favore, e dei rimborsi che fossero poi in grado di conseguire» (corsivo dell'A.).

che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, a prescindere dalla sussistenza di una situazione di "anomalia" nell'erogazione del finanziamento<sup>22</sup>. Di talché, com'è stato osservato, l'ambito di applicazione di questa previsione risulta diverso da quello dell'art. 2497-quinquies c.c. e ciò sotto il profilo sia delle fattispecie suscettibili di rientrarvi sia del periodo di tempo considerato (anche dopo l'apertura della liquidazione giudiziale)<sup>23</sup>.

Riguardo a tale ultima norma cui fa difetto l'applicazione all'accordo di sostegno, sarebbe stato probabilmente più corretto il riferimento al solo primo comma, atteso che il secondo rende inapplicabile il primo ai finanziamenti (infragruppo) che abbiano acquisito il rango della prededucibilità. Nel caso del nostro accordo, com'è stato constatato (v. supra), l'erogazione del sostegno non è suscettibile di godere di tale trattamento, palesandosi, per l'effetto, inutile (o, addirittura, scorretto) il riferimento integrale alla norma.

3.3. *Le deroghe alle norme penali del Codice della crisi.* Non meno importante, anche nella prospettiva da ultimo indicata, è l'esame delle deroghe alle norme penali del Codice della crisi. Si ammette, segnatamente, la disapplicazione della norma che punisce la bancarotta fraudolenta patrimoniale, ovvero la condotta dell'imprenditore che, dichiarato in liquidazione giudiziale, distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa in tutto in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, espone o riconosce passività inesistenti (art. 322, comma 1, lett. a, Codice della crisi).

L'altra norma, cui pure si deroga, è quella che persegue la bancarotta semplice (art. 323 del Codice della crisi); tale norma contempla diverse ipotesi di bancarotta semplice, quella patrimoniale (comma 1, lett. a – d), quella per inosservanza delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale (comma 1, lett. e) e quella documentale (comma 2).

Il richiamo di questa norma – come pure dell'altra – fa sì che le società del gruppo che concludono l'accordo e che danno (successivamente) esecuzione allo stesso siano escluse dalla responsabilità penale in caso di condotte che, astrattamente, rientrano nelle fattispecie incriminatrici di cui alle due norme menzionate.

Più in generale, a proposito dell'individuazione degli intermediari che godrebbero degli esoneri delle norme (civili e penali) contemplate dall'art. 69-septiesdecies, è stato precisato come l'inapplicabilità avrebbe come naturali destinatari gli intermediari sovvenuti piuttosto che avere di mira gli intermediari sovventori: «la prospettiva critica nel contesto nella quale si colloca l'istituto è quello del *pericolo di dissesto dell'intermediario favorito*, da cui discende che sarebbero i *suoi* atti ed i *suoi* comportamenti che verrebbero sottratti alle più

---

<sup>22</sup> Per un esame delle due norme citate nel testo si rinvia, tra gli altri, a M. MIOLA, *Crisi dei gruppi e finanziamenti infragruppo nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, in *Riv. soc.*, 2019, 306 ss.; V. CARIDI, *La revocatoria degli atti infragruppo nel c.c.*, in *Dir. fall.*, 2020, I, 629 ss., e C. COSTA, *Le principali novità in materia di revocatoria fallimentare nel Codice della Crisi e dell'insolvenza*, in *Dir. fall.*, 2021, I, spec. 1281 ss.

<sup>23</sup> V., in questo senso, C.L. APPIO, op. cit., 132 ss., e, prima, M. MIOLA, *ivi*, 327 ss.

severe norme altrimenti applicabili»<sup>24</sup>. Nondimeno, chi ha ipotizzato questa lettura (restrittiva) perviene comunque ad ammettere l'applicabilità degli esoneri anche nei confronti degli atti e dei comportamenti posti in essere dall'intermediario favorente in concomitanza dell'eventuale ingresso in uno stato di dissesto da parte di quest'ultimo<sup>25</sup>.

In effetti, quest'ultima appare essere la lettura più plausibile, non essendo contenuto nella norma alcun indizio che autorizzi un'applicazione limitata al (solo) intermediario che beneficia della conclusione di un accordo (e, poi, dell'apporto) di sostegno finanziario. E, accanto a questo, non potrebbe neppure sottacersi che alcune delle norme disapplicate (su tutte, quelle che renderebbero, altrimenti, il credito postergato) sembrano orientarsi nel senso di “favorire” l'intermediario erogante piuttosto che quello sovvenuto.

Infine, ampliando ancor di più la prospettiva, si consideri la necessità che il sostegno finanziario, nel gruppo bancario, persegua il *miglior interesse* non solo dell'entità che lo eroga, ma anche di quella che ne beneficia (così l'art. 19, par. 7, lett. *b*, direttiva BRRD), come sembra emergere da un'interpretazione sistematica delle norme del capo relativo al sostegno finanziario.

4. *L'assenza di una norma come l'art. 69-septiesdecies quale (possibile) impedimento all'“esportazione”*. L'esame della norma di cui all'art. 69-septiesdecies ha contribuito a rendere – si ritiene – evidente la sua centralità nell'economia della disciplina recata dalla legislazione bancaria in materia di sostegno finanziario infragruppo bancario. La disapplicazione delle richiamate norme di diritto comune pare difatti “immunizzare” la prestazione del sostegno finanziario rispetto all'applicazione di disposizioni che, altrimenti, potrebbero disincentivare il ricorso a un siffatto strumento<sup>26</sup>.

Dell'assenza di tale norma nel diritto comune e del tentativo di superarla sul piano interpretativo si è già detto in precedenza. Sotto tale profilo, si evidenziava come la regolazione della crisi dei gruppi (di diritto comune) abbia conosciuto – con l'introduzione,

---

<sup>24</sup> Le parole riportate sono di S. BONFATTI, *ivi*, 91 (corsivo dell'A.).

<sup>25</sup> S. BONFATTI, *ibidem*, prosegue, in particolare, evidenziando come ipotizzare che «le “esenzioni” disposte dall'art. 69-septiesdecies T.U.B. valgano anche per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla società o dalle società favorenti, contribuirebbe a garantire ulteriormente, per diversa via, la “stabilità” del gruppo bancario (e “finanziario”), anche con riguardo ai rapporti con i terzi estranei al “gruppo”» (virgolettati dell'A.).

<sup>26</sup> Disincentivo al ricorso alla prestazione di sostegno finanziario infragruppo bancario che è stata ravvisata da C.L. APPIO, *op. cit.*, 95, anche sotto altro (e più ampio) profilo. Per l'A., infatti, sull'accordo di sostegno interverrebbero diversi interessi la cui composizione potrebbe rivelarsi di difficile attuazione. Tra gli interessi ai quali l'accordo deve rispondere, vengono individuati: «(a) (l')interesse della società beneficiaria del sostegno, ponendo, quando si verificano le condizioni per l'intervento precoce, rimedio, alle sue difficoltà finanziarie; (b) (l')interesse della società che eroga il sostegno, atteso che la tutela di un siffatto interesse è apprestata in termini negativi, vale a dire che il sostegno non deve compromettere la liquidità o la solvibilità della medesima; (c) (l')interesse di gruppo di cui fanno parte la società beneficiaria e quella che eroga il sostegno, con riferimento al quale deve essere preservata o ripristinata la stabilità finanziaria; (d) (l')interesse del sistema finanziario dello Stato membro in cui ha sede la società che eroga il sostegno».

più di recente, della composizione negoziata della crisi d'impresa – un ulteriore strumento di gestione della crisi medesima<sup>27</sup>.

In tale contesto, viene dedicata una precipua disciplina delle trattative nel caso di gruppo d'impresе, trattative che potrebbero concludersi con un accordo. La norma del Codice della crisi che si occupa della trattativa di gruppo – l'art. 25 – non precisa, nondimeno, il contenuto che potrebbe venire ad assumere tale accordo, soffermandosi, però, sulla prestazione di sostegno finanziario all'interno del gruppo e prevedendo, a determinate condizioni, l'esclusione della postergazione del credito<sup>28</sup>.

Anzi, a differenza dell'accordo di sostegno finanziario infragruppo bancario, sarebbe possibile, nell'ambito della composizione negoziata, contrarre finanche finanziamenti prededucibili, mercé il disposto dell'art. 22 del Codice della crisi, che li subordina all'autorizzazione del Tribunale («verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori»)<sup>29</sup>. Siffatte previsioni consentirebbero, invero, di ritenere ininfluenza – sul piano interpretativo – l'assenza della norma di cui all'art. 69-septiesdecies, almeno sub specie della deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c.

Resterebbe, in ogni caso, irrisolto il problema della deroga alle altre norme contemplate nella detta disposizione del TUB, la cui disapplicazione, come sottolineato in più occasioni, contribuisce a rendere possibile il sostegno finanziario all'interno del gruppo bancario. E, sempre in senso negativo alla prospettata “esportazione” degli accordi nell'ambito della composizione negoziata (pur in assenza di una norma analoga all'art. 69-septiesdecies TUB), un ostacolo alla previsione di un contenuto dell'accordo come quello che si ipotizza potrebbe rinvenirsi nella tutela dei terzi creditori della società in bonis che eroga la finanza<sup>30</sup> i quali dovrebbero sopportare la creazione di nuovo debito.

---

<sup>27</sup> Sulla composizione negoziata nel gruppo di imprese v., tra gli altri, L. BENEDETTI, *La nuova disciplina della composizione negoziata di gruppo: primi spunti di riflessione*, in *dirittodellacrisi.it*, 2022, e L. BOGGIO, *La composizione negoziata della crisi dei gruppi di imprese*, in M. IRRERA e S.A. CERRATO (diretto da), F. PASQUARIELLO (coordinato da), *La nuova crisi d'impresa e le misure di risanamento d.l. 118/2021 conv. in l. 147/2021*, Zanichelli, Bologna, 2022, 229 ss. Di recente, si occupa della condotta degli intermediari finanziari nella composizione negoziata G. TURAZZA, *Il rapporto banca-impresa, tra concessione abusiva di credito, composizione negoziata della crisi e nuove linee guida eba*, in *Dir. fall.*, 2023, I, 352 ss.

<sup>28</sup> In base alla norma citata nel testo, l'imprenditore deve aver informato previamente l'esperto ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice e l'esperto, «dopo aver segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori», non deve aver iscritto il proprio dissenso nel registro imprese, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del Codice.

<sup>29</sup> Sui finanziamenti infragruppo nella composizione negoziata della crisi v., tra gli altri, M. PALMIERI, *La disciplina dei finanziamenti concessi dai soci e infragruppo in occasione di una composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*, in *Giur. comm.*, 2021, I, 1178 ss., e M. FRANCHI, *Considerazioni sui finanziamenti dei soci e infragruppo nella composizione negoziata della crisi*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 533 ss.

<sup>30</sup> Società che eroga la finanza la quale potrebbe anche non versare in uno stato di crisi atteso che, in base a quanto previsto dall'art. 25, comma 6, d.lgs. n. 14/2019, questa, su invito dell'esperto, potrebbe partecipare alle trattative. A conferma di quanto si dice nel testo, è appena il caso di osservare che, con la partecipazione (e, eventualmente, la conclusione dell'accordo), l'impresa in bonis si ritrova assoggettata ai riflessi “negativi” in termini di obbligazioni imposte ai partecipanti al procedimento di composizione negoziata.

Certamente, ragionando in astratto, il presupposto comune dell'accordo di sostegno finanziario concluso in un caso (gruppo bancario) e nell'altro (gruppo di diritto comune impegnato nella composizione negoziata) consisterebbe nell'anticipazione della crisi d'impresa. Vero è che, nel caso della composizione negoziata, il momento del perfezionamento dell'accordo sarebbe spostato in avanti rispetto all'accordo di sostegno finanziario infragruppo bancario, tant'è che, come dianzi si rilevava, è possibile distinguere, per quest'ultimo, tra i due momenti della "conclusione" e della prestazione del sostegno in esecuzione dell'accordo medesimo. Nel caso del sostegno finanziario previsto all'interno dell'accordo che costituisce l'esito della composizione negoziata si verserebbe, invece, in una situazione (sicuramente non avanzata ma pur sempre) di crisi. Per tal via, si verrebbe a rendere più rarefatta quella comunanza di presupposto che prima si è colta.

Ma, questo punto verrà ripreso nel prosieguo. Prima, occorre dar conto di un altro elemento che, operando sempre sul piano teleologico, potrebbe rivelarsi utile nella soluzione dell'interrogativo.

Consentirebbe altresì di ipotizzare la conclusione dell'accordo di sostegno finanziario, nel corso della conduzione delle trattative di gruppo, in assenza di riferimenti alla (possibile) disapplicazione delle norme citate (su tutte, gli articoli 2901 c.c. e 290 del Codice della crisi), la circostanza che la prestazione di sostegno finanziario potrebbe reputarsi funzionale – come per l'accordo di sostegno finanziario infragruppo bancario – alla stabilità del gruppo<sup>31</sup>. Il che non è del tutto da trascurare considerati i benefici che un'ordinata gestione della crisi del gruppo può apportare al gruppo nel suo complesso.

Nondimeno, altre ragioni sembrerebbero decisive in senso negativo rispetto all'"esportazione" dell'accordo di sostegno finanziario nella fattispecie di diritto comune recentemente introdotta.

Innanzitutto, la (insuperabile) lacuna rappresentata dall'impossibilità di rinvenire una norma di uguale contenuto rispetto a quella prevista dall'art. 69-septiesdecies. Anche se si ammettesse, alle condizioni enunciate, la disapplicazione delle norme sulla postergazione del credito infragruppo, all'accordo di sostegno finanziario concluso nella composizione resterebbero ancora applicabili norme quali quelle sulla revocabilità degli atti, sulle operazioni con parti correlate e di tipo penale. Tanto più se si considera la situazione nella quale, al momento dello spostamento di ricchezza, società erogante e società beneficiaria si trovano<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Il punto è dimostrato da C.L. APPIO, op. cit., 48 ss., la quale ritiene – ampliando la lettura in chiave sistematica – che la disciplina degli accordi di sostegno finanziario infragruppo bancario rappresenta uno strumento utile a perseguire «un interesse più ampio, se si vuole pubblicistico, di "stabilità" non solo del gruppo bancario attinto dalla misura di sostegno, ma anche del sistema finanziario in generale». In argomento, in precedenza, v. pure A. SACCO GINEVRI, *L'incidenza degli accordi di sostegno finanziario infragruppo*, cit., 102 – 103.

<sup>32</sup> Sempre che – è bene chiarirlo – i "travasi" di ricchezza in questione non abbiano ricevuto l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria; ciò che renderebbe davvero ardua l'applicazione anche delle norme sulla revocatoria o di quelle penali.

Difatti, l'accordo di sostegno finanziario infragruppo bancario e quello concluso nella composizione negoziata verrebbero perfezionati in due momenti ben diversi: il secondo sarebbe, in particolare, concluso in un momento nel quale la crisi, per una o per tutte le componenti del sodalizio, si sarebbe già palesata, anche se in modo non particolarmente eclatante.

5. *Conclusioni: (ancora) sull'“esportabilità” della disciplina dei gruppi bancari.* In conclusione, la fattispecie di cui alla legislazione bancaria appare esportabile al diritto comune, nei termini che sono stati individuati dalla dottrina citata in precedenza, a patto che vi sia, quindi, identità di presupposto.

L'accordo di sostegno finanziario infragruppo bancario risulta pensato in un'ottica di prevenzione dell'insorgenza della crisi/insolvenza. Al riguardo, già in occasione del recepimento della direttiva BRRD, era stato notato, allargando il campo di osservazione, come «alla “pianificazione del risanamento” può ascriversi *autonoma* sistemazione giuridica inserendola nel più ampio quadro delle misure *preparatorie* funzionali al presidio della solidità – attuale e prospettica – della banca»<sup>33</sup>.

Pare, dunque, questa la condizione alla quale il paradigma dettato nella disciplina di settore risulta “esportabile” al gruppo di diritto comune, pur nei limiti della compatibilità.

Ciò evidentemente non equivale a negare, se non si adotta l'accordo di sostegno finanziario nella predetta cornice di prevenzione della crisi/insolvenza, l'utilizzabilità di alcuni frammenti di disciplina come fonte di ispirazione quando la crisi sia già insorta. Su un piano (prettamente) pratico, ciò potrebbe accadere – rendendo meno perentoria la conclusione negativa raggiunta poco prima – non solo con riguardo allo strumento di regolazione della crisi di recente conio, ma pure, come già è stato proposto da taluno<sup>34</sup>, all'accordo inerente alla regolamentazione sostanziale dei rapporti di gruppo sottostanti a un piano unitario (o ai piani collegati) nell'ambito di un altro strumento di regolazione della crisi che è stato, pure di recente, “codificato”, ovvero il concordato preventivo di gruppo<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Così autorevolmente F. CAPRIGLIONE, *La nuova gestione delle crisi bancarie tra complessità normativa e logiche di mercato*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2017, I, 139, il quale aggiunge che la pianificazione sarebbe stata predisposta dal legislatore europeo «allo scopo di incrementare la *dialettica* tra gli operatori del mercato e gli organismi pubblici che intervengono nella gestione delle crisi bancarie» (corsi, anche nel testo, dell'A.).

<sup>34</sup> Cfr. già F. GUERRERA, *La regolazione negoziale della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese*, in *Questione giustizia*, 2019, 232.

<sup>35</sup> Tra i recenti contributi monografici sul tema v. L. BENEDETTI, *La nuova disciplina del concordato di gruppo: tra separate entity ed enterprise approach*, Giuffrè, Milano, 2022.